|  |  |
| --- | --- |
| Articolo 58. *(Misure urgenti per la scuola)* | Articolo 58. *(Misure urgenti per la scuola)* |
| 1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: | 1. *Identico:* |
| *a)* alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; | *a) identica*; |
| *b)* all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera *a)*, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del [decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-07-03;255), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 agosto 2001, n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-08-20;333), fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; | *b)* all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di cui alla lettera *a)*, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del [decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-07-03;255), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 agosto 2001, n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-08-20;333), fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e ferma restando la decorrenza dei contratti al **1°** settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio; |
| *c)* a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; | *c) identica;* |
| *d)* a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. | *d) identica*. |
| 2. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo sono disposte le seguenti misure: | 2. *Identico:* |
|  | ***0a)* al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al**[**decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297)**, sono apportate le seguenti modificazioni:** |
|  | **1) l'articolo 419 è sostituito dal seguente:** |
|  | **«Art. 419. – *(Dirigenti tecnici con funzioni ispettive)* – *1.* Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all'**[**articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art23)**, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.** |
|  | ***2.* Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato»;** |
|  | **2) all'articolo 420:** |
|  | **2.1) al comma 1, le parole: «al ruolo del personale ispettivo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive, di cui all'articolo 419, comma 1,» e le parole da: «, distinti» fino alla fine del comma sono soppresse;** |
|  | **2.2) il comma 2 è sostituito dal seguente:** |
|  | **«*2.* Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali. È ammesso altresì il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo»;** |
|  | **2.3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;** |
|  | **2.4) al comma 6, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive», le parole: «della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istruzione», dopo le parole: «nei limiti dei posti» sono inserite le seguenti: «vacanti e» e le parole: «nei contingenti relativi ai vari gradi e tipi di scuola, e tenuto conto dei settori d'insegnamento» sono soppresse;** |
|  | **2.5) il comma 7 è sostituito dal seguente:** |
|  | **«*7.* I bandi di concorso stabiliscono le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande e il calendario delle prove. Nei bandi di concorso sono altresì disciplinati le prove concorsuali e i titoli valutabili, con il relativo punteggio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le prove si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente»;** |
|  | **2.6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:** |
|  | **«*7-bis*. I bandi di concorso possono prevedere una riserva fino al 10 per cento dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del**[**decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165)**, e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica del Ministero dell'istruzione»;** |
|  | **2.7) alla rubrica, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;** |
|  | **3) all'articolo 421:** |
|  | **3.1) al comma 1:** |
|  | **3.1.1) all'alinea, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive» e le parole: «o capo del servizio centrale» sono soppresse;** |
|  | **3.1.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:** |
|  | **«*a)* tre membri scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, gli avvocati dello Stato o i consiglieri di Stato aventi documentata esperienza nei settori della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica»;** |
|  | **3.1.3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:** |
|  | **«*b)* un dirigente tecnico del Ministero dell'istruzione»;** |
|  | **3.1.4) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:** |
|  | **«*c)* un dirigente amministrativo di livello non generale del Ministero dell'istruzione»;** |
|  | **3.2) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;** |
|  | **4) all'articolo 422:** |
|  | **4.1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:** |
|  | **«*1.* I concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive constano di due prove scritte e di una prova orale.** |
|  | ***2.* Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli»;** |
|  | **4.2) i commi 3, 4, 5 e 8 sono abrogati;** |
|  | **5) all'articolo 423:** |
|  | **5.1) al comma 1, le parole: «ispettore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico con funzioni ispettive»;** |
|  | **5.2) al comma 2, le parole: «ed il colloquio con la valutazione prescritta» e la parola: «anzidette» sono soppresse e dopo le parole: «dei punti assegnati per i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, nel limite dei posti messi a concorso»;** |
|  | **5.3) i commi 3 e 4 sono abrogati;** |
|  | **6) l'articolo 424 è abrogato;** |
| *a)* al [decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-01-09;1), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 2020, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;12), l'articolo 3-*bis* è abrogato; | *a) identica;* |
| *b)* con riferimento alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies* del [decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-29;126), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 2019, n. 159](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-20;159) e le disposizioni di cui all'articolo 32 *ter*, commi 2, 3 e 4, del [decreto legge 18 agosto 2020, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-18;104), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126); | *b) identica;* |
| *c)* all'articolo 2-*ter* del [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2020, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41), le parole «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»; | *c)* ~~all'~~[articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22#art2ter)~~, convertito, con modificazioni, dalla~~[legge 6 giugno 2020, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41)~~, le parole «per l'anno scolastico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022»;~~ |
| *d)* a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-30;233#art3), il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione; | *d) identica;* |
| *e)* qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'[articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2018-02-05;22#art4-com7); | *e) identica;* |
| ***f)* al**[**comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art399-com3)**, le parole: «cinque anni scolastici» sono sostituite dalle parole: «tre anni scolastici» e al**[**comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59#art13-com3)**, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle parole: «due anni». Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023;** | *f) identica;* |
| *g)* all'[articolo 58, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69#art58-com5sexies), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98), le parole «1° marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «1° settembre 2021»; | *g) identica;* |
| *h)* all'articolo 3, comma 2-*bis*, del [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2020, n. 41](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41), le parole: «al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2022» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni. I componenti eletti ai sensi del periodo precedente decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione»; | *h) identica;* |
| *i)* all'[articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29;243#art6), convertito, con modificazioni, alla [legge 27 febbraio 2017, n.18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;18), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400#art17-com3), il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». | *i)* all'[articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29;243#art6), convertito, con modificazioni, **dalla** [legge 27 febbraio 2017, n.18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;18), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400#art17-com3), il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»**;** |
|  | ***i-bis)* all'**[**articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;115#art1)**, dopo il comma 3 è inserito il seguente:** |
|  | **«*3-bis*. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA né di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti».** |
| 3. All'articolo 32, comma 2, lettera *a)*, del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126) sono apportate le seguenti modifiche: | 3. *Identico.* |
| *a)* dopo le parole: «anno scolastico 2020-2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2021»; |  |
| *b)* dopo le parole: «esigenze didattiche» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse già assegnate. Per la stessa finalità di cui al primo periodo, al fine di garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021». |  |
| 4. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022», con lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. | 4. *Identico.* |
|  | **4-*bis*. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle seguenti finalità:** |
|  | ***a)* acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;** |
|  | ***b)* acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;** |
|  | ***c)* interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;** |
|  | ***d)* interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;** |
|  | ***e)* acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;** |
|  | ***f)* adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.** |
|  | **4-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-*bis*, comma 2, del**[**decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34)**, convertito, con modificazioni, dalla**[**legge 17 luglio 2020, n. 77**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77)**, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La quota parte delle risorse di cui all'**[**articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34#art235)**, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, come ripartite ai sensi del comma 4-*quater*:** |
|  | ***a)* ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile;** |
|  | ***b)* ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all'emergenza epidemiologica.** |
|  | **4-*quater*. Le risorse di cui al comma 4-*ter* sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le misure di cui al medesimo comma 4-*ter* sono adottate nei limiti delle risorse attribuite.** |
|  | **4-*quinquies*. Il comma 3 dell'articolo 231-*bis* del**[**decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34)**, convertito, con modificazioni, dalla**[**legge 17 luglio 2020, n. 77**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77)**, è abrogato.** |
|  | **4-*sexies*. Ai fini dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo e nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'**[**articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art11-com3)**, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano adottate nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'**[**articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300#art11-com4)**, ne dà comunicazione al presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'**[**articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833#art32)**, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole modulano il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli orari delle attività didattiche per i docenti e gli studenti nonché gli orari degli uffici amministrativi sulla base delle disposizioni del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.** |
|  | **4-*septies*. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'**[**articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190#art1-com200)**, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.** |
| 5. Per le medesime finalità di cui al comma 4 alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'[articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-10;62#art1), è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021**, compresi i servizi educativi autorizzati**. | 5. Per le medesime finalità di cui al comma 4**, alle scuole dell'infanzia e** alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'[articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-10;62#art1), è erogato un contributo complessivo di **60** milioni di euro nell'anno 2021**, di cui 10 milioni di euro a favore delle scuole dell'infanzia**. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie **dell'infanzia**, primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/ 2021. **Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le scuole paritarie di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito *internet*:** |
|  | ***a)* l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;** |
|  | ***b)* le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae* e il compenso erogato;** |
|  | ***c)* il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;** |
|  | ***d)* i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;** |
|  | ***e)* i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;** |
|  | ***f)* le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.** |
|  | **5-*bis*. La mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.** |
|  | **5-*ter*. All'**[**articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178#art1)**, sono apportate le seguenti modificazioni:** |
|  | ***a)* il comma 623 è sostituito dal seguente:** |
|  | **«*623.* Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui»;** |
|  | ***b)* il comma 624 è sostituito dal seguente:** |
|  | **«*624.* Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'**[**articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107#art1-com62)**, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021»;** |
|  | ***c)* il comma 625 è abrogato.** |
|  | **5-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del**[**secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178#art1-com624)**, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.** |
| 6. Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera *b)*, 4 e 5 si provvede ai sensi dell'articolo 77. | 6. *Identico.* |
|  | **Articolo 58-*bis*.** ***(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)*** |
|  | **1. All'articolo 32, comma 7-*bis*, del**[**decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104)**, convertito, con modificazioni, dalla**[**legge 13 ottobre 2020, n. 126**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126)**, le parole: «il Fondo di cui all'**[**articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art41-com2)**, convertito, con modificazioni, dalla**[**legge 21 giugno 2017, n. 96**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96)**» sono sostituite dalle seguenti: «il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del**[**decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179)**, convertito, con modificazioni, dalla**[**legge 17 dicembre 2012, n. 221**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221)**».** |